

STUDIO LEGALE  
Avv. VINCENZO DI NOI  
Avv. LIVIO DI NOI  
[AVVVINCENZODINOI@CNFPEC.IT](mailto:AVVVINCENZODINOI@CNFPEC.IT)  
[DINOI.LIVIO@COABRINDISI.LEGALMAIL.IT](mailto:DINOI.LIVIO@COABRINDISI.LEGALMAIL.IT)

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI ex art. 49 C.P.A.**

**Mediante pubblicazione sul sito WEB del Ministero della Difesa e del Comando  
Generale dell'Arma dei Carabinieri**

\*\*\*\*\*

**In ottemperanza all'ordinanza del TAR LAZIO Sez. I Bis n° 07870/2919 del 14.06.2019 e  
pubblicata il 18.06.2019, resa nel giudizio iscritto al numero di Ruolo Generale  
1883/2019**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto **Avv. Vincenzo Di Noi (C.F. DNIVCN65A12B180L)** con Studio in Pescara  
alla Via Vittoria Colonna n° 11 Pec: [avvvincenzodinoi@cnfpec.it](mailto:avvvincenzodinoi@cnfpec.it), nella qualità di difensore  
della Sig.ra **Farinola Laura (C.F. FRNLRA97T65F158D)**, congiuntamente e  
disgiuntamente all'**Avv. Livio Di Noi (C.F. DNILVI69D15B180T)**, Pec:  
[dinoi.livio@coabrindisi.legalmail.it](mailto:dinoi.livio@coabrindisi.legalmail.it), con Studio in Brindisi alla Via Plinio n° 10, ove la stessa  
è elettivamente domiciliata

**C O N T R O**

**- MINISTERO DELLA DIFESA – in persona del Ministro p.t.; - il COMANDO  
GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - CENTRO NAZIONALE  
SELEZIONE RECLUTAMENTO , in pers. del legale rappresentante p.t., rappresentati  
e difesi dalla Avvocatura dello Stato presso cui sono domiciliati ex lege Via dei Portoghesi n°  
12**

**e nei confronti**

**- del Sig. AMATO GIANLUCA, non costituito in giudizio;**

- della Sig.ra DRI ALESSANDRA, non costituito in giudizio;

### AVVISA CHE

Controinteressati sono tutti coloro i quali risultano inseriti nelle graduatorie di merito degli idonei e vincitori del concorso per esami e titoli del bando di concorso per il reclutamento di 2000 carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, G.U.R.I. 4° serie speciale – n. 3 del 15/05/2018).

L'Autorità Giudiziaria adita è il TAR LAZIO sede Roma Sez. I Bis. Il numero di R.G. è il 01883/2019 Reg. Ric.

\*\*\*\*\*

### **Sunto del Ricorso Principale, dei motivi aggiunti, dei provvedimenti impugnati e delle fasi giudiziali. Ricorso Principale – provvedimenti Giudiziali conseguenti – Sunto**

- **Con ricorso del 22.12.2018** – iscritto al numero di ruolo 01883/2019 – e notificato in pari data, la Sig.ra Farinola Laura ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento prot. n. 35922/2-12 datato 25.10.2018, con cui la Commissione per gli accertamenti sanitari, ha giudicato la stessa “Inidonea”, perché sarebbe stata affetta da “piede piatto bilaterale” con attribuzione del coefficiente 3 nell'apparato LI e per quanto occorra per l'annullamento del bando di concorso ( art. 10, comma 7, lett. B, punti 1 e 3) nella parte in cui dispone che “saranno giudicati inidonei i concorrenti affetti da imperfezioni ed infermità che siano causa di inidoneità al servizio militare secondo la normativa vigente e che determinano l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4 (...) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Carabiniere” relativo al Decreto del Ministero della Difesa, in uno agli allegati, laddove interpretato nel

senso di ritenere quale causa di inidoneità il “piede piatto bilaterale” nonché delle norme tecniche approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 61/8-2 CC di prot. Datata 6 agosto 2018; nonché, per quanto occorra del DD con cui è stata definitivamente approvata la graduatoria di merito del concorso in contestazione. Annullamento – previa sospensiva – del provvedimento n. 359227/2-12 di prot., emesso in data 25 ottobre 2018 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con il quale è stata dichiarata la ricorrente INIDONEA notificata in data 25 ottobre 2018 (all. 1).

- **Esponeva** in fatto di avere partecipato al concorso pubblico per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale – indetto con Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 15/05/2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale. L'iter prevedeva degli STEP ESERCITAZIONE E TEST PROVA PRELIMINARE, ESITI PROVA PRELIMINARE, PROVA EFFICIENZA FISICA, PROVE PSICO FISICHE, ACCERTAMENTI ATTITUDINALI. In tale penultimo step la candidata è stata ritenuta inidonea per la patologia da piede piatto e quindi esclusa essendo stata valutata, erroneamente, coefficiente 3 e quindi inidonea; tale coefficiente 3 avrebbe dovuto prevedere per la anomalia fisica riscontrata un piede piatto non funzionale con un grado minimo ed un grado massimo secondo angolo di Costa Bertani e Moreau come previsto dalle direttive tecniche delle imperfezioni fisiche e delle infermità come causa di inidoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del DPR 15/3/2010 n. 90. L'art. 2 del decreto ministeriale 4 giugno 2014 alla lettera V n. 3 fa rientrare nelle deformità gravi congenite e acquisite **“il piede piatto valgo bilaterale e il piede cavo bilaterale con angolo di Costa Bertani > 140° o di Moreau > 1600”**. Nel caso di specie ed incredibilmente la ricorrente non ha tale patologia, esclusa peraltro non solo dall'ortopedico del locale nosocomio ma anche dagli esami clinici allegati in atti e comunque risulta evidente che quanto dichiarato nel verbale di ispezione sanitaria non poteva rientrare

nell'angolo di Costa Bertani e Moreau atteso che quell'angolo comporta una reale disfunzionalità motoria che non avrebbe potuto permettere, a chi ha detta anomalia, il superamento dello step fisico attitudinale, e che quindi anche la documentazione prodotta dalla candidata, risalente al 2010, avrebbe dovuto, tutt'al più, suggerire all'esaminante e consentire, posto la datazione della documentazione ed il sensibile cambio fisico della ricorrente (all'epoca di peso 64 KG per una altezza di 163 cm rispetto ad oggi in cui è alta 173 cm e pesa 63 kg), una necessaria ulteriore visita o una richiesta di documentazione medica da cui si potesse congruamente valutare l'angolo richiesto dalla legge. Nel caso di specie la documentazione considerata appare certamente inidonea e non esauriente rispetto a quanto richiesto e per la emissione di quel giudizio qui impugnato

- **Tanto premesso**, gli atti impugnati venivano ritenuti illegittimi per i seguenti motivi di diritto:

***I - MOTIVO DEL RICORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI PROPORZIONALITA' – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA – VIOLAZIONE DELL'Art. 1, 1° comma l. n. 241/90, come 6 mod. dalla l. n. 15/2005 – VIOLAZIONE DELL'Art. II-107 COSTITUZIONE EUROPEA – ECCESSO DI POTERE PER CARENTE ISTRUTTORIA E PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI.***

La non idoneità dell'odierna ricorrente è stata motivata sulla base di una ispezione dalla quale non poteva oggettivamente evincersi la disfunzione prevista per legge non avendo utilizzato alcuno strumento per valutare l'angolo di costa Bertani e di Moreau; peraltro il bando medesimo prevede la possibilità di un accertamento ulteriore nei casi in cui “potrebbe” apparire quello che la commissione certifica, ovvero l'inidoneità, richiedendo appositamente la certificazione pubblica dell'angolo di costa Bertani e di Moreau. La ricorrente non ha il piede piatto e comunque anche se il sanitario visivamente fosse stato indotto a ritenere il piede piatto, di certo non poteva essere ritenuto che di modestissimo valore e ininfluenza

rispetto alle proprie funzionalità fisiche, motivo per il quale il legislatore ha comminato la inidoneità. Certamente non raggiunge quell'angolo previsto dalla legge per certificare la inidoneità. Tale fatto è oggettivamente di irrilevante/modesta entità e rilevanza. La severità usata nel giudicare la malformazione non è comprensibile nè giustificabile nella particolare struttura dell'Arma dei Carabinieri, sia perchè si è tradotta in un mero arbitrio ad opera dell'autore sia perchè dichiarata senza alcun strumento e certamente non visibile alla semplice visita medica. Tutto questo avrebbe dovuto **comportare l'obbligo** del sanitario preposto alla visita alla richiesta di ulteriori accertamenti clinici al fine di poter oggettivamente escludere o meno la patologia, in difetto siamo nel puro arbitrio. La determinazione impugnata è certamente trasmodante e in violazione dei principi di proporzionalità e di gradualità, e contro legge essendo stati peraltro canonizzati dall'art. II, 107, 2° comma della Costituzione Europea. Anche la novellata legge 241/90 fissa tra i principi fondamentali dell'azione amministrativa il principio di proporzionalità, conferendogli dignità di principio generale del diritto amministrativo, vincolando la funzione amministrativa all'osservanza, tra i quali particolare rilievo assume, per l'appunto, il detto principio di proporzionalità, che esige – secondo copiosa giurisprudenza comunitaria – che l'esercizio del potere pubblico non sia solo formalmente corretto, ma anche razionale, non arbitrario e secondo equità. In tale prospettiva appare senz'altro trasmodante ed arbitraria la determinazione di escludere l'odierna ricorrente avvalendosi unicamente di una visita tecnica senza alcun ausilio strumentale per una plausibile diagnosi di piede piatto, senza assoluta certificazione se detto piede rientra nelle malformazioni di cui al decreto ministeriale, nè alla valutazione della modesta gravità del fatto ritenuto da coefficiente 3 e, comunque, della sua scarsa incidenza nel giudizio complessivo di funzionalità del valutando.

***II - MOTIVO DEL RICORSO. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA' - MANIFESTA INGIUSTIZIA.***

L'impugnata determinazione di non idoneità è stata motivata, ribadiamo, unicamente con riferimento alla visita espletata dall'esaminatore all'interessata, e nonostante la documentazione prodotta dalla FARINOLA escludesse già dal 2010 la patologia.

***III MOTIVO DEL RICORSO. ECCESSO DI POTERE PER MACROSCOPICA CONTRADDITTORIETA' E PER ILLOGICITA' SOTTO ALTRO PROFILO.***

Le denunciate carenze comportamentali che hanno portato all'impugnato provvedimento sono, peraltro, contraddette dalle valutazioni caratteristiche riguardanti la prova fisica superata dalla candidata. Il gravame è quindi affidato a censure riconducibili all'eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria e per contraddittorietà per la dichiarata inidoneità senza ricorrere allo strumento necessario per la esatta misurazione; eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e per falsa applicazione della Direttiva Tecnica di cui al DM 4/6/2014 atteso che il coefficiente 3 poteva essere assegnato solo ove si fosse riscontrato, a seguito dei parametri previsti per legge, una "alterazione funzionale". Ne consegue che il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti Psico – Fisici e Attitudinali del concorso in parola risulta inficiato dal lamentato difetto di istruttoria e di motivazione.

- **Con il ricorso veniva proposta istanza di sospensione** e di misure cautelari monocratiche e collegiali **ed in via istruttoria si chiedeva la verifica** delle imperfezioni e della causa di inidoneità e nuovi accertamenti sanitari ed in particolare C.T.U. e/o verifica ai sensi degli art. 19 e 66 del processo amministrativo per accertare l'idoneità fisica del ricorrente.

- **Ed, infine si formulavano nel ricorso le seguenti conclusioni:** "Voglia codesto Ecc.mo T.A.R. del LAZIO, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare, previa sospensione dell'efficacia, il/i provvedimento/i impugnato/i dall'odierno ricorrente. In subordine voglia ritenere necessaria la verifica della imperfezione e della causa ritenuta di non idoneità sottoponendo ai sensi dell'art. 19 e 66 CPA all'esame strumentale necessario ad individuare se

la candidata ha il piede piatto con angolo costa bertani e moreau con alterazioni anatomico funzionali tali da ritenerlo coefficiente 3 come previsto dalle direttive tecniche sub 231. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”

\*\*\*\*\*

**Estremi dei provvedimenti Impugnati.**

Con il Ricorso iscritto al R.G. N. 1883/2019 TAR Lazio – Roma I Sez. Bis, è stato impugnato dalla ricorrente Sig.ra Farinola Laura, il seguente provvedimento:

- **Protocollo n. 359227/2-12 datata 25/10/2018 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di selezione Reclutamento, con il quale la commissione ha giudicato al ricorrente INIDONEA al concorso per esami e titoli “il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale (G.U.R.I. 4° seri speciale – n. 38 del 15/05/2018), a causa dell'attribuzione del coefficiente 3 nell'apparato LI per la diagnosi di piede piatto bilaterale”;**
- **bando di concorso** (art. 10 comma 7 lett. B, punti 1 e 3) nella parte in cui dispone che “saranno giudicati inidonei i concorrenti affetti da imperfezioni ed infermità che siano causa di inidoneità dal servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4 (...) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere” relativo al Decreto Ministeriale 04/06/2014 del Ministero della Difesa, in uno agli allegati, laddove interpretato nel senso di ritenere quale causa di inidoneità il “piede piatto bilaterale”;
- **norme tecniche approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 61/8-2 C di prot. Datata 6 agosto 2018, nonché, per**

**quanto occorra del DD con cui è stata definitivamente approvata la graduatoria di merito del concorso in contestazione.**

\*\*\*\*\*

**Indicazione nominativi dei soggetti inseriti nelle graduatorie di merito.**

Si allegano al presente avviso di notificazione n. 7 graduatorie di merito ([Graduatoria art 1, co1 Lett A](#), [Graduatoria art 1, co1 Lett A Forestale](#), [Graduatoria art 1, co1 Lett B](#), [Graduatoria art 1, co1 Lett B Forestale](#), [Graduatoria art 1, co1 Lett C](#), [Graduatoria art 1, co1 Lett C Forestale](#), [Graduatoria art 1, co1 Lett](#)), parte integrante del presente avviso ed i cui nominativi in esse inseriti si abbiano qui per integralmente riportati e trascritti.

\*\*\*\*\*

**Ordinanza cautelare contenente l'ordine di procedere all'integrazione del contraddittorio.**

All'esito della Camera di Consiglio del 14/06/2019, veniva resa Ordinanza Collegiale n. 07870/2019 Reg. Prov. Coll. pubblicata il 18/06/2019 e comunicata in pari data, con la quale, veniva accolta la domanda cautelare, fissando per il prosieguo la Camera di Consiglio del 23 Ottobre 2019; inoltre si ordinava l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi dei provvedimenti impugnati nonché l'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito in contestazione entro il termine perentorio di giorni 60 decorrenti dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della ordinanza, con ulteriore onere di depositare, nel termine perentorio di giorni 10 dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione,

**TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE**



STUDIO LEGALE  
Avv. VINCENZO DI NOI  
Avv. LIVIO DI NOI  
[AVVVINCENZODINOI@CNFPEC.IT](mailto:AVVVINCENZODINOI@CNFPEC.IT)  
[DINOLIVIO@COABRINDISI.LEGALMAIL.IT](mailto:DINOLIVIO@COABRINDISI.LEGALMAIL.IT)

la presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza N. 07870 Reg. Prov. Coll. pubblicata il 18/06/2019 della Sezione Prima Bis dl TAR Lazio – Roma, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Pertanto, il presente atto, in conformità dell'Ordinanza Collegiale sopra richiamata, contiene il sunto del ricorso introduttivo e delle relative conclusioni, gli estremi del provvedimento impugnato nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

Pescara – Roma, lì 29/07/2019

Avv. Vincenzo Di Noi